

PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBACCIO*Determina n.*

Piano Regionale di controllo quinquennale del colombaccio 2024-2029

Le presenti prescrizioni rimangono in vigore sino alla scadenza del piano regionale, salvo modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza.

Le operazioni di controllo e limitazione del colombaccio di cui alla presente determinazione costituiscono un'attività di volontariato che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività in argomento è attuabile da:

- a) personale d'istituto e veterinari in servizio presso la sanità pubblica di cui alla D.G.R. 2154/2024;
- b) coloro che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - essere cacciatore iscritto in ATC regionale previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale, oppure essere proprietario o conduttore del fondo nel quale si attua il Piano, purché munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità e previa frequenza del corso di formazione autorizzato dalla Regione quale ente competente (d'ora in avanti tutti denominati coadiutori) oppure appartenere a società private, ditte specializzate o essere operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
 - possesso del gilet numerato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica - n.--";
 - sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative;
 - consegna da parte del coadiutore dei seguenti documenti in corso di validità:
 - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia);
 - tassa governativa;
 - iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori);
 - polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

Resta inteso che i coadiutori dotati di gilet in quanto "proprietari o conduttori del fondo sul quale insistono i danni muniti di licenza per l'esercizio venatorio e che hanno frequentato l'apposito corso" sono autorizzati a partecipare al piano per la specie interessata solo all'interno dei fondi medesimi.

Ai sensi della circolare n. 27/2024 del Settore Attività Faunistico-Venatorie Pesca e Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna, è riconosciuto in capo ai coadiutori abilitati al prelievo venatorio che abbiano conseguito l'abilitazione al prelievo in controllo del colombo da almeno un anno, il requisito per il rilascio dell'autorizzazione al prelievo in controllo del colombaccio, di cui al

PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBACCIO***Determina n.***

vigente Piano Regionale.

2. I coadiutori/operatori autorizzati di cui al punto precedente operano su tutto il territorio provinciale esclusivamente:
 - laddove vi sia una specifica richiesta di intervento inoltrata alla Polizia Provinciale da parte degli agricoltori o conduttori di fondi (muniti di partita IVA attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia, e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003), che subiscono o temono di subire danni da colombaccio, anche associato ai piccioni di città, al fine di evitare/limitare il danno:
 - alle colture agricole nelle fasi in cui sono maggiormente suscettibili di danno (semina, emergenza e maturazione),
 - alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze),
 - alle strutture di stoccaggio e ricovero di granaglie;
 - sia in ambito rurale che urbano, come per esempio ambiti industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, nei casi in cui vengano evidenziati da parte dell'AUSL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di colombacci, anche associati a piccioni di città, nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione;
 - a seguito di specifiche richieste di attivazione degli interventi ricevute dai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio che dovranno quindi tempestivamente indirizzare tale comunicazione alla Polizia Provinciale;
3. L'attività può essere svolta secondo le seguenti modalità e limitazioni.
Abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, con munizione spezzata:
 - dal 1° aprile al 15 settembre in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina, dell'emergenza e della maturazione di colture suscettibili di danno da colombaccio e in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo (quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie), anche in sinergia con gli interventi a carico della specie colombo o piccione di città, onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini;
 - in forma vagante o da appostamento temporaneo;
 - tutti i giorni della settimana, dall'alba al tramonto;
 - con l'ausilio di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili;
 - in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo;
 - è preferibile l'uso di munizioni atossiche non contenenti piombo.
4. Gli interventi nelle aree protette regionali e nel parco nazionale sono esclusi dal presente piano di controllo.
5. Nei siti Rete Natura 2000 sono previste le seguenti limitazioni:
 - nei siti di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità è vietato l'intervento con sparo nel periodo 15 marzo – 15 luglio;
 - è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e

PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBACCIO***Determina n.***

- salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti;
- rispetto delle prescrizioni previste nei piani di gestione e nelle misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti della Rete Natura 2000 e nei regolamenti di settore delle aree protette.
6. Gli operatori autorizzati ai sensi del paragrafo 1 devono effettuare una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale sia all'inizio che al termine dell'intervento, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, Comune, istituto faunistico interessato, Rete Natura 2000 (no/sì-denominazione), **numero di capi abbattuti**.
 7. I coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti ad indossare il gilet ad alta visibilità numerato e nominalmente assegnato, riportante la scritta “Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--”.
 8. Durante gli interventi il coadiutore autorizzato, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:
 - l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative firmate per accettazione e ritiro dal coadiutore richiedente e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
 - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) e versamento della tassa governativa, iscrizione ad un ATC regionale (solo per cacciatori), polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.
 9. Il coadiutore, durante gli interventi, deve adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a proteggere la propria ed altrui salute ed incolumità, avendo riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento. I medesimi, durante le operazioni di manipolazione della fauna selvatica oggetto del presente piano sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
 10. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. È vietato lo sparo dai veicoli. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia.
 11. Il coadiutore dovrà compilare adeguatamente la scheda giornaliera di intervento in ogni sua parte, utilizzando l'apposito modello approvato (allegato B), e trasmetterla entro 24 ore dal termine dell'intervento alla Polizia Provinciale, al fine di consentire il monitoraggio degli abbattimenti, così da non oltrepassare il numero massimo di capi prelevabili stabilito dalla Regione.
 12. Questa Polizia può interrompere gli abbattimenti in qualunque momento, qualora venga raggiunta la soglia massima assegnata a questa Provincia.
 13. Fatti salvi i capi da destinare all'Istituto Zooprofilattico per il Piano di Monitoraggio Sanitario, che, sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna, sede di Forlì-Cesena, sono pari al 10% degli esemplari abbattuti, i rimanenti possono essere destinati:
 - consumo alimentare nelle **modalità e quantità** definite dalla DGR n. 1319/2024 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” (autoconsumo, cessione di massimo 200 capi/anno, commercializzazione);

PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBACCIO**Determina n.**

- smaltimento mediante incenerimento come rifiuti speciali presso impianti autorizzati e/o consegna a ditte specializzate nello smaltimento e/o per inumazione (l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità);
14. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
- contravvenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute nel Piano Regionale quinquennale di controllo del colombaccio - D.G.R. n. 2154/2024 (*sospensione 6 mesi*);
 - rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione 6 mesi*);
 - tenga, durante l'esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

Tipologia	Periodi di sospensione
Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f) Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h) Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h)	<i>18 mesi</i>
Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i) Caccia in zone protette (art. 30/1/d) Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b)	<i>36 mesi</i>

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Piano Regionale quinquennale di controllo del colombaccio in Emilia Romagna D.G.R. n. 2154/5024.

Poiché lo svolgimento dell'attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell'ambito dell'organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBACCIO**Determina n.***Da compilare a cura del coadiutore*

Il coadiutore (nome/cognome) _____
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – colombaccio” per ritiro ed
accettazione.

Data _____

Firma coadiutore (leggibile) _____

Si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia);
- tassa governativa;
- iscrizione ad un ATC regionale (solo per cacciatori);
- polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

Riservato alla Polizia Provinciale

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale _____ attesta di aver
ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – colombaccio”, firmate per ritiro ed accettazione dal sig.
_____ e dà pertanto atto che il presente documento
costituisce autorizzazione agli interventi di controllo dello colombaccio - Piano Regionale
quinquennale di controllo del colombaccio 2024-2029 - D.G.R. n. 2154/2024 e deve essere sempre
portata al seguito ed esibita ogniqualvolta richiesto.

Data _____

Il Pubblico Ufficiale _____